

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1516)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1961

Modifica all'articolo 3 del regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, in materia di concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari alle armi

ONOREVOLI SENATORI. — Il vigente regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, che ha apportato ulteriori modifiche alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni in materia di concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose di militari richiamati alle armi, all'articolo 3 dispone:

« La concessione di soccorsi è deliberata dagli Enti Comunali di Assistenza, integrati per tale compito:

dal Sindaco del Comune o da un suo delegato, presidente;

dal Comandante dell'Arma dei carabinieri nella cui giurisdizione si trova il Comune;

da un delegato dell'Intendenza di finanza nei Comuni sedi di uffici finanziari;

da un cittadino ex combattente, residente nel Comune, da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione nazionale combattenti ».

La composizione della Commissione, che è venuta a risultare per effetto dell'articolo precitato, è di natura complessa e pletorica e costituisce un notevole intralcio al raggiungimento del fine per cui l'organo collegiale è stato creato.

Infatti, interpretando alla lettera la dizione legislativa, per E.C.A. andrebbe inteso l'intero Comitato Amministrativo, il

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quale, com'è noto, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 aprile 1944, numero 125, a seconda della entità demografica dei Comuni, si compone rispettivamente di cinque, nove, tredici membri.

Di conseguenza il consesso deliberante la concessione dei sussidi in oggetto risulta composta dall'intero Comitato predetto e dagli altri membri aggiunti di diritto, di cui sopra è menzione.

Evidentemente la complessità della composizione della Commissione — di difficile convocazione specialmente nei Comuni maggiori — viene a frustrare quei fini di urgenza e di immediatezza ai quali il legislatore si è ispirato per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari.

Risponderebbe, pertanto, in maniera più idonea l'esistenza di una Commissione articolata con minor numero di componenti, in modo da assicurare una maggiore rapidità di convocazione e di funzionamento.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge con il quale, a modifica del sopracitato articolo 3 del regio decreto-legge 13

aprile 1944, n. 113, si statuisce che a far parte della Commissione sia chiamato il solo Presidente dell'E.C.A. e non più lo intero Comitato amministrativo.

Si è ritenuto inoltre di comprendere fra i componenti anche il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro per i Comuni capoluoghi e il collocatore comunale per gli altri Comuni, i quali possano fornire utili elementi di valutazione dello stato di bisogno dei richiedenti.

Si è altresì completato il citato articolo con norme intese a stabilire per legge la facoltà di sostituzione concessa al Sindaco, al Comandante dell'Arma dei carabinieri ed il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro; nonchè a determinare il Segretario della Commissione stessa e l'intervento del medico condotto a titolo consultivo, ove si debba giudicare dell'inabilità al lavoro di qualche membro della famiglia del militare.

Infine, con l'ultimo comma dell'articolo, si è inteso chiarire che a parità di voti prevale quello del Presidente, così come disposto per numerose altre Commissioni.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 3 del regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, è modificato come segue:

« La concessione dei soccorsi è deliberata da una Commissione composta:

dal Sindaco, presidente;

dal Presidente dell'E.C.A.;

dal Comandante dell'Arma dei carabinieri nella cui giurisdizione si trova il Comune;

da un delegato dell'Intendente di finanza nei Comuni sedi di uffici finanziari;

da un cittadino ex combattente, di notoria probità, residente nel Comune, da de-

signarsi al Sindaco dagli organi provinciali dell'Associazione nazionale combattenti;

dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro nei capoluoghi di provincia o dal collocatore comunale negli altri comuni.

Il Presidente, il Comandante dell'Arma dei carabinieri e il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro possono farsi sostituire da propri delegati.

Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del Comune.

Quando si debba stabilire se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro, alle sedute della Commissione interviene anche il medico condotto con solo voto consultivo.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente ».